

CONVENZIONE 2004

tra gli Enti Locali della Provincia di Modena
- ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -

**Attribuzioni ed operatività di
Agenzia per la Mobilità
e il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A.**

Modena, - 7 GIU 2005

**AGENZIA della MOBILITÀ
di MODENA**

Date
Arrivo **17 GIU. 2005**

Prot. N. 1053 Cl. 05
del _____

PREMESSO

- A. che con D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (c.d. *Decreto Burlando*) - così come integrato e modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 e dalla Legge 1° agosto 2002, n. 166 - è stata definita la riforma del trasporto pubblico locale;
- B. che uno dei principali obiettivi della riforma è l'apertura alla concorrenza del trasporto pubblico locale (di seguito anche "**TPL**"). I servizi TPL debbono infatti essere affidati tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi (art. 18, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 422/97);
- C. che la Regione Emilia Romagna ha dato attuazione al *Decreto Burlando* mediante la Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30, recante *Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*. L'art. 19 della citata L.R. n. 30/98 prevede la possibilità per gli Enti locali di costituire una agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza;
- D. che in considerazione della necessità di dare attuazione al nuovo quadro normativo e della volontà degli Enti locali di procedere ad una Riforma organica del sistema del TPL - per favorire la concorrenza, assicurare il mantenimento della proprietà pubblica di beni essenziali destinati al TPL, costituire una struttura degli Enti locali della provincia di Modena dedicate al governo della mobilità, monitorare efficacemente l'esercizio del servizio, ecc. - gli stessi hanno approvato una Convenzione ex 30 del D.Lgs. n. 267/2000 ove vengono definite le linee guida della Riforma del sistema TPL ed i reciproci rapporti (di seguito anche "**Convenzione**");
- E. che nel corso del 2003 gli Enti locali della Provincia di Modena e l'Agenzia hanno provveduto a dare attuazione alla Riforma del sistema TPL secondo quanto concordato nella Convenzione. La Riforma, in sintesi, ha comportato:
1. la trasformazione, in data 24 giugno 2003, da Consorzio a Società di capitali l'Agenzia che risulta denominata "*Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A.*" (di seguito anche "**Agenzia**");
 2. l'assegnazione della proprietà delle Autostazioni di Finale Emilia, Camposanto e Vignola ai Comuni ove le stesse insistono;
 3. la concentrazione nell'Agenzia l'intera rete filoviaria e gli altri beni non duplicabili (mediante scissione parziale di tali beni dal patrimonio ATCM S.p.A.) che, al pari dei beni funzionali al TPL che risultavano già di proprietà dell'Agenzia, saranno messi a disposizione del gestore del servizio TPL per assicurare regolarità e continuità dello stesso;
 4. l'attribuzione delle residue risorse di cui alla Legge n. 204/95 (e successive modifiche e integrazioni) all'Agenzia che provvederà ad utilizzarle per la realizzazione di investimenti nel bacino;
 5. l'affidamento all'Agenzia - da parte degli Enti locali proprietari o nelle disponibilità - le porzioni di immobili e le aree delle autostazioni che risultano attualmente funzionali alla gestione del servizio TPL, nonché le c.d. infrastrutture di fermata;
 6. l'avvio, in data 12 novembre 2003, della procedura per selezionare il gestore del servizio TPL nel Bacino provinciale di Modena (di seguito anche "**Gara**") inviando il Bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee (GUUE n° 2003/S 221-198416 del 18 novembre 2003);

F. che dall'approvazione della Convenzione da parte degli Enti locali del Bacino di Modena sono intervenuti veri significativi mutamenti del quadro di riferimento e, in particolare:

- a. la significativa evoluzione del quadro normativo [art. 35, nono comma, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, riforma del diritto societario, Legge della regione Emilia Romagna 28 aprile 2003, n. 8 (che apporta profonde modifiche alla L.R. n. 30/98 prevedendo, in particolare, che qualora l'Agenzia risulti costituita in società di capitali la stessa deve risultare di esclusiva proprietà degli Enti locali)];
- b. la positiva attuazione della Riforma del Sistema TPL secondo quanto disposto dalla Convenzione;

Tali mutamenti del quadro di riferimento rendono opportuno definire i rapporti tra gli Enti locali del Bacino inerenti e conseguenti alla partecipazione al capitale sociale dell'Agenzia mediante una nuova Convenzione ex 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che sostituisca la precedente Convenzione;

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo") e costituiscono valido ausilio per interpretare la volontà degli Enti locali sottoscrittori.

Art. 2 - Oggetto

1. Gli Enti locali della provincia di Modena (di seguito anche "Enti locali"), preso atto dell'attuazione della Riforma del sistema TPL e consapevoli che la gestione unitaria del governo della mobilità nei rispettivi territori consente di promuovere il miglioramento della qualità e l'economicità del servizio di trasporto pubblico locale e di favorire lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, concordano di disciplinare - e disciplinano con il presente Accordo - quanto segue:
 - a. i reciproci rapporti inerenti e conseguenti la partecipazione al capitale sociale dell'Agenzia;
 - b. le attribuzioni / funzioni affidate dagli Enti locali all'Agenzia e le modalità di esercizio delle stesse;
 - c. l'affidamento all'Agenzia dei beni di proprietà [o nelle disponibilità] degli Enti locali funzionali alla gestione del servizio TPL;
 - d. le modalità di adozione dei principali atti dell'Assemblea dell'Agenzia.

Art. 3 - Limiti al trasferimento di azioni

1. Preso atto di quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, della L.R. n. 30/98 (Punto F., lett. a. delle Premesse), gli Enti locali si obbligano a non procedere - in nessuna caso - a cessioni di azioni dell'Agenzia in favore di soggetti diversi dagli Enti locali; tuttavia, gli Enti locali potranno procedere alla cessione di una quota non superiore al 50% della propria attuale partecipazione (Allegato n. 1) ad altri Enti locali della Provincia di Modena, nel rispetto del vigente Statuto.

Art. 4 - Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia potrà svolgere le attività / funzioni indicate nell'oggetto sociale di cui allo Statuto.
2. Gli Enti locali affidano all'Agenzia le funzioni di cui all'art. 19, terzo comma, della L.R. n. 30/98, inclusa la programmazione operativa ed ogni forma di promozione del TPL e della

mobilità in generale, che coniughi le esigenze di mobilità del cittadino con le esigenze di una maggiore vivibilità ambientale, così come sarà meglio precisato nell'Accordo di esercizio di Funzioni di cui al successivo art. 9.

3. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 5 - Deliberazioni in Assemblea

1. Gli Enti locali si obbligano a far sì che le seguenti deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - vengano assunte con il voto favorevole di un numero di Enti locali non inferiore a 7 (sette) che detengano complessivamente una quota del capitale sociale pari a 75%:
 - a. sull'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
 - b. sulla definizione e sulle variazioni significative del Piano di esercizio del trasporto pubblico locale autofilotraviario;
 - c. sugli indirizzi concernenti la gestione di reti e dagli impianti funzionali al servizio del trasporto pubblico locale di proprietà o comunque affidati alla Società;
 - d. sul Piano triennale delle opere e degli investimenti;
 - e. sugli indirizzi in materia di procedure di gara per selezionare il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Gli Enti locali si obbligano a far sì che ogni deliberazione dell'Assemblea Straordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - concernente la modifica dello Statuto venga assunta con il voto favorevole di un numero di Enti locali soci non inferiore a 7 (sette) che detengano complessivamente una quota del capitale sociale pari a 75%.

Art. 6 - Finanziamento dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, principalmente, da:
 - a. trasferimenti nazionali, regionali e comunitari destinati al TPL, compresi quelli degli Enti locali;
 - b. risorse derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 19 della L.R. n. 30/1998;
 - c. canone di affitto dei beni messi a disposizione del gestore delle reti e del gestore del servizio TPL;
 - d. corrispettivi derivanti dallo svolgimento di servizi esplicitamente richiesti, compresi nell'oggetto sociale, in favore degli Enti Locali, del gestore e di terzi.
2. L'Agenzia, al fine di rispettare il pareggio tra entrate e spese, fa ricorso alle riserve accantonate e qualora ciò risulti patrimonialmente inopportuno chiede agli Enti locali di erogare appositi contributi in conto esercizio in proporzione alla propria partecipazione. Al fine di adottare le necessarie previsioni di bilancio, l'Agenzia predispone e comunica agli Enti locali il proprio bilancio di previsione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7 - Beni degli EELL funzionali a TPL

1. Gli Enti locali concordano, e con il presente Accordo si obbligano, a che le porzioni di immobili e le aree delle Autostazioni funzionali alla gestione del servizio TPL di proprietà o nelle disponibilità degli stessi, nonché le infrastrutture di fermata, siano messe a disposizione del gestore del servizio al fine di favorire regolarità e continuità dello stesso.
2. A seguito delle verifiche effettuate risultano attualmente funzionali alla gestione del TPL le porzioni di immobili e le aree delle Autostazioni, nonché le infrastrutture di fermata, riportate nell'elenco allegato al presente Accordo (Allegato n. 3). Gli Enti locali, nell'approvare tale elenco, si danno atto che lo stesso potrà subire variazioni nel corso degli anni in ragione di eventuali variazioni del Piano di esercizio, nonché di nuove esigenze connesse alla mobilità ed altro.
3. In attuazione di quanto disposto al primo comma del presente articolo, gli Enti locali proprietari e/o nelle disponibilità affidano i beni di cui all'Allegato n. 3 all'Agenzia

- affinché provveda, nelle forme più opportune, a mettere a disposizione gli stessi al gestore del servizio TPL. L'Agenzia dovrà provvedere (direttamente o per il tramite del gestore del servizio TPL) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni di immobili e delle aree messe a disposizione, nonché a tenere indenni gli Enti Locali proprietari da qualsivoglia pretesa da parte di terzi riconducibili all'utilizzo degli stessi.
4. Nell'ipotesi in cui, nel corso degli anni, alcuni dei beni di cui all'Allegato n. 3 dovessero risultare non più funzionali alla gestione del servizio TPL, gli uffici dell'Agenzia provvederanno a comunicare all'Ente locale proprietario le nuove esigenze relative al servizio TPL ed a concordare con lo stesso i tempi per procedere alla restituzione del bene.
 5. Gli Enti locali proprietari si impegnano a far prestare, dai propri uffici, la necessaria assistenza per la definizione dei programmi in questione.
 6. Sulla base di una valutazione tecnica ed economica sui beni richiamati al punto 2 saranno individuati gli interventi necessari. Gli Enti locali e l'Agenzia definiranno gli interventi da effettuare nonché le reciproche obbligazioni sui beni in questione.

Art. 8 - Comitato permanente sulla mobilità

1. Al fine di assicurare un costante ed efficiente coordinamento delle politiche sulla mobilità degli Enti locali e l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, nonché di fornire un riferimento unitario e permanente per l'Agenzia, gli Enti locali concordano di istituire, ed istituiscono con il presente Accordo, il Comitato permanente sulla mobilità (di seguito "**Comitato**").
2. Al Comitato partecipano, in rappresentanza di tutti gli Enti locali, il Presidente della Provincia di Modena (o Assessore delegato) e, di norma, n. 8 Sindaci dei Comuni della Provincia di Modena (o Assessori delegati) nominati dalla Conferenza del Presidente della Provincia e dei Sindaci che il Presidente della Provincia provvederà a convocare entro settembre 2004. La partecipazione al Comitato, esercitata in ragione del mandato elettivo, non comporta alcuna forma di compenso e/o rimborso spese.
3. Al Comitato potranno essere invitati a partecipare, in ragione delle tematiche affrontate nelle singole sedute rappresentanti di altri Enti locali, il Presidente di Agenzia, il gestore del servizio, associazioni di utenti, rappresentanti di categoria, organizzazioni sindacali, esperti, ecc.
4. Il Comitato sarà presieduto dal Presidente della Provincia (o suo delegato). Al suo interno il Comitato potrà eleggere a maggioranza un Vice presidente che provvederà a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il Comitato si riunirà, di regola, presso la sede della Provincia almeno semestralmente ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, in relazione all'esercizio delle funzioni del Comitato. Il Comitato si riunirà, inoltre, ogni qual volta ne faccia richiesta:
 - a. almeno n. 3 membri del Comitato;
 - b. il Presidente dell'Agenzia.

I soggetti di cui sopra dovranno presentare apposita richiesta scritta al Presidente della Provincia specificando le argomentazioni da esaminare in sede di Comitato; il Presidente provvederà - senza indugio - alla convocazione del Comitato, entro i successivi 10 giorni.

6. Alla convocazione del Comitato provvederà il Presidente della Provincia a mezzo fax, inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo necessità di convocazione urgente. Nella convocazione saranno indicati gli argomenti da affrontare nell'incontro senza, tuttavia, che ciò precluda di esaminare ulteriori argomenti; nella convocazione si provvederà ad allegare - se disponibile - la documentazione da esaminare nella riunione.
7. Il Comitato sarà regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri che lo costituiscono. Il Presidente provvederà a far redigere il verbale delle riunioni, che

sarà conservato presso la Provincia, al pari di tutto il materiale prodotto da o per il Comitato (pareri, istanze, informative, ecc.). Copia di tali atti sarà trasmessa, se ritenuto opportuno dal Presidente, all'Agenzia ed agli Enti locali aderenti al Comitato.

8. Il Comitato potrà dotarsi di un proprio regolamento interno che disciplini nel dettaglio le modalità di funzionamento; tale Regolamento dovrà essere approvato all'unanimità dallo stesso Comitato.
9. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia dovrà acquisire preventivamente il parere del Comitato prima di adottare ogni deliberazione relativa alle materie di cui all'art. 14, comma quarto, lett. g), h), i), j) e k) dello Statuto.
10. Il Comitato provvederà, in particolare, a vigilare sulla corretta attuazione dell'Accordo di esercizio di funzioni di cui al successivo art. 9.

Art. 9 – L'Accordo di Funzione

1. Considerata la necessità di disciplinare in maniera chiara e trasparente i rapporti tra Enti locali ed Agenzia in relazione alle funzioni dagli stessi ad essa attribuiti, anche al fine di consentire all'Agenzia di meglio conseguire l'oggetto sociale nell'interesse delle comunità locali, gli Enti locali ritengono opportuno regolare i rapporti con l'Agenzia mediante apposito Accordo di esercizio di Funzioni (di seguito "**Accordo di Funzione**").
2. Lo schema di Accordo di Funzione, una volta approvato dal Consiglio di ciascun Ente locale del Bacino provinciale di Modena e debitamente sottoscritto, regolerà i rapporti tra gli stessi Enti locali e l'Agenzia. Il Comitato provvederà a vigilare sulla corretta attuazione dello stesso ed a proporre agli Enti locali eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
3. Gli Enti locali del Bacino provinciale di Modena delegano alla sottoscrizione dell'Accordo di Funzione con l'Agenzia il Presidente della Provincia di Modena che, una volta perfezionato l'atto, provvederà a trasmetterne copia a ciascun Ente locale del bacino.
4. Gli Enti locali del Bacino provinciale di Modena autorizzano l'Agenzia TPL a trattenere, così come consentito dalla L.R. 30/1998 e s.m., quota parte del Fondo Regionale Trasporti, per il proprio funzionamento relativamente alle attività inerenti il TPL.

Art. 10 – Durata e modifica

1. La presente Convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione se contestuale ovvero dell'ultima sottoscrizione apposta. Copia della presente Convenzione - debitamente sottoscritto - sarà trasmessa dal Presidente del Comitato a ciascun Ente locale ed all'Agenzia come precisato al successivo art. 11.
2. Qualora, nei sei mesi che precedono la scadenza della Convenzione non pervengano al Presidente del Comitato comunicazioni di Enti locali che manifestino l'intenzione di non prorogare la Convenzione, la stessa sarà prorogata per ulteriori 3 (tre) anni. La medesima procedura sarà applicata in prossimità delle nuove scadenze della Convenzione.
3. Con lettera del Presidente del Comitato inviata a ciascun Ente locale sarà comunicato, alla scadenza della Convenzione, l'eventuale rinnovo tacito dello stesso precisando il nuovo termine entro il quale gli Enti locali potranno far pervenire nota ove manifestino l'intenzione di non prorogare nuovamente la Convenzione.
4. Qualora dovessero intervenire modifiche di Legge che non fossero in linea con le pattuizioni qui rappresentate e raggiunte, gli Enti locali ridefiniranno in buona fede gli eventuali emendamenti. Le modifiche dovranno comunque essere preventivamente approvate da parte di tutti gli Enti locali.

Art. 11 – Forme di pubblicità ed impegni

1. Copia della Convenzione dovrà essere consegnata a ciascun membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Agenzia.
2. Si dovrà inoltre procedere a:
 - a. dichiarare l'esistenza della Convenzione ad ogni apertura di Assemblea dell'Agenzia;
 - b. trascrivere la dichiarazione di cui alla precedente lett. a) nel verbale dell'Assemblea dell'Agenzia.
3. Gli Enti locali, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a fare quanto possibile per assicurare la tempestiva attuazione della Convenzione e, in particolare, per la costituzione del Comitato permanente sulla mobilità.


Art. 12 – Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Enti locali sottoscrittori del presente Accordo - ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria - dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Consiglio della Camera Arbitrale, il quale provvederà, altresì, a precisare quale tra gli arbitri avrà funzione di Presidente.
2. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla Parte che vi ha interesse, che ne darà comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. all'altra parte.
3. La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro Presidente.
4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le soluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le Parti.
5. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti e provvederà altresì a liquidarle.

Art. 13 – Norma transitoria

1. In considerazione dei tempi necessari alla costituzione del Comitato secondo le modalità di cui al precedente art. 8 ed alla opportunità di assicurare nei tempi più brevi un riferimento unitario e permanente degli Enti locali per l'Agenzia, gli Enti locali concordano di procedere alla immediata formazione di un Comitato Provvisorio.
2. Il Comitato Provvisorio è costituito, oltre che dal Presidente della Provincia, dai Sindaci (o assessori delegati) dei Comuni di Modena, Carpi, Sassuolo, Finale Emilia, Vignola, Pavullo, Frassinoro e Zocca
3. Il Comitato Provvisorio resterà in carica sino alla nomina di cui precedente art. 8, secondo comma.


PROVINCIA DI MODENA

Sig.  Presidente
D.C.P. del 21/04/2004, n. 81

EMILIO SABATTINI

COMUNE DI MONTECRETO

Sig. LUCIANO BECCATI, sindaco
D.C.C. del 03/09/2004, n. 31


Luciano Beccati

COMUNE DI BASTIGLIA

Sig. PATRIZIA GAMBÌ, Sindaco
D.C.C. del 28/10/2004, n. 44

Patrizia Gambi

COMUNE DI BOMPORTO

Sig. ROVATI GIUSEPPE, Sindaco
D.C.C. del 06/04/2004, n. 19

Giuseppe Rovati

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Sig. STEFANIA ZANNI, Sindaco
D.C.C. del 23/09/2004, n. 59

Stefania Zanni

COMUNE DI CAMPOSANTO

Sig. MILA NERI, Sindaco
D.C.C. del 22/04/2004, n. 39

Mila Neri

COMUNE DI CARPI

Sig. ENRICO CAMPEDELLI, Sindaco
D.C.C. del 26/04/2004, n. 83

Enrico Campedelli

COMUNE DI CASTELFRANCO E.

Sig. GRAZIOSI SERGIO, Sindaco
D.C.C. del 06/04/2004, n. 72

Sergio Graziosi

COMUNE DI MONTEFIORINO

Sig. MAURIZIO PALADINI, Sindaco
D.C.C. del 30/03/2004, n. 16

Maurizio Paladini

COMUNE DI MONTESE

Sig. CARLO CASTAGNOLI, Sindaco
D.C.C. del 03/06/2004, n. 53

Carlo Castagnoli

COMUNE DI NONANTOLA

Sig. PIER PAOLO BORSARI, Sindaco
D.C.C. del 28/10/2004, n. 66

Pier Paolo Borsari

COMUNE DI NOVI

Sig. DANIELA MALAVASI, Sindaco
D.C.C. del 12/05/2004, n. 24

Daniela Malvasi

COMUNE DI PALAGANO

Sig. PAOLO GALVANI, Sindaco
D.C.C. del 06/05/2004, n. 21

Paolo Galvani

COMUNE DI PAVULLO

Sig. VITO TEDESCHINA, Sindaco
D.C.C. del 22/04/2004, n. 26

Vito Tedeschina

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Sig. **ROBERTO...ALPEROLI**, Sindaco
D.C.C. del 29/11/2004, n. 70




COMUNE DI PIEVEPELAGO

Sig. **LUCA...MORDINI**, Sindaco
D.C.C. del 28/04/2004, n. 24



COMUNE DI CASTELVETRO

Sig. **ROBERTO...MALETI**, Sindaco
D.C.C. del 26/07/2004, n. 50




COMUNE DI POLINAGO

Sig. **MARA...MARA STI**, Sindaco
D.C.C. del 11/05/2004, n. 15




COMUNE DI CAVEZZO

Sig. **STEFANO...DRAGHETTI**, Sindaco
D.C.C. del 20/09/2004, n. 77




COMUNE DI PRIGNANO

Sig. **MAURO...SANTINI**, Sindaco
D.C.C. del 22/11/2004, n. 39




COMUNE DI CONCORDIA

Sig. **CARLO...MARCHINI**, Sindaco
D.C.C. del 15/09/2004, n. 56




COMUNE DI RAVARINO

Sig. **MASSIMO...LENZI**, Sindaco
D.C.C. del 04/11/2004, n. 49




COMUNE DI FANANO

Sig. **ALESSANDRO...CORSINI**, Sindaco
D.C.C. del 30/09/2004, n. 61




COMUNE DI RIOLUNATO

Sig., Sindaco
D.C.C. del 29/03/2004, n. 10




COMUNE DI FINALE EMILIA

Sig. RAIMONDO...SORRANI, Sindaco
D.C.C. del 21/06/2004, n. 63



COMUNE DI S.CESARIO

Sig. VALERIO...ZANNI....., Sindaco
D.C.C. del 21/07/2004, n. 54




COMUNE DI FIORANO

Sig. CLAUDIO...PISTONI....., Sindaco
D.C.C. del 21/10/2004, n. 61




COMUNE DI S.FELICE

Sig. MARIO...MESCHIERI....., Sindaco
D.C.C. del 17/04/2004, n. 31




COMUNE DI FIUMALBO

Sig. NORBERTO...NARDINI....., Sindaco
D.C.C. del 30/09/2004, n. 43



COMUNE DI S.POSSIDONIO

Sig. LUGLI...TANJA....., Sindaco
D.C.C. del 29/09/2004, n. 64




COMUNE DI FORMIGINE

Sig. FRANCO...RICHELDI....., Sindaco
D.C.C. del 27/04/2004, n. 43



COMUNE DI S.PROSPERO

Sig. MARIO...FERRARI....., Sindaco
D.C.C. del 29/04/2004, n. 40




COMUNE DI FRASSINORO

Sig. ELIO...PIERAZZI....., Sindaco
D.C.C. del 30/09/2004, n. 39



COMUNE DI SASSUOLO

Sig. GRAZIANO...PATTUZZI....., Sindaco
D.C.C. del 15/04/2004, n. 56



COMUNE DI GUIGLIA

Sig. ...ANGELO...PASINI..... Sindaco
D.C.C. del 04/05/ 2004, n. 25




COMUNE DI SAVIGNANO

Sig. ...CATIA...FORNARI... Sindaco
D.C.C. del 10/11/ 2004, n. 73




COMUNE DI LAMA MOCOGNO

Sig. ...SERRI LUCIANA..... Sindaco
D.C.C. del 30/09/ 2004, n. 71




COMUNE DI SERRAMAZZONI

Sig. ...LUIGI...RALENTI..... Sindaco
D.C.C. del 28/07/ 2004, n. 39




COMUNE DI MARANELLO

Sig. ...LUCIA...BURSI..... Sindaco
D.C.C. del 21/04/ 2004, n. 23



COMUNE DI SESTOLA

Sig. ...FRANCO...CERFÒGLI, Sindaco
D.C.C. del 29/04/ 2004, n. 16




COMUNE DI MARANO

Sig. ...MAURO...SALICI..... Sindaco
D.C.C. del 28/04/ 2004, n. 34




COMUNE DI SOLIERA

Sig. ...DAVIDE BARUFFI..... Sindaco
D.C.C. del 27/04/ 2004, n. 25




COMUNE DI MEDOLLA

Sig. ...ENZO...RINALDI..... Sindaco
D.C.C. del 27/10/ 2004, n. 65




COMUNE DI SPILAMBERTO

Sig. ...FRANCESCO LAMANDINI... Sindaco
D.C.C. del 30/09/ 2004, n. 65




COMUNE DI MIRANDOLA

Sig. ...LUIGI...COSTI..... Sindaco
D.C.C. del 19/04/ 2004, n. 79



COMUNE DI VIGNOLA


Sig. ...ROBERTO...ADANI... Sindaco
D.C.C. del 26/04/ 2004, n. 40



COMUNE DI MODENA
Sig.  Sindaco
D.C.C. del 19/04/ 2004, n. 51

GIORGIO PIGHI

COMUNE DI ZOCCA
Sig. GIOVANNA...ZINI..... Sindaco
D.C.C. del 29/04/ 2004, n. 32



Ripartizione del Capitale sociale di Agenzia

Allegato n. 1

Ripartizione del Capitale Sociale dell'Agenzia al 1° gennaio 2004:

Ente	%	Ente	%
PROVINCIA DI MODENA	29,000	Comune MONTECRETO	0,0050
Comune BASTIGLIA	0,0259	Comune MONTEFIORINO	0,0215
Comune BOMPORTO	0,2242	Comune MONTESE	0,0266
Comune CAMPOGALLIANO	0,0099	Comune NONANTOLA	0,0076
Comune CAMPOSANTO	0,0493	Comune NOVI	0,2194
Comune CARPI	9,6071	Comune PALAGANO	0,0219
Comune CASTELFRANCO	1,2629	Comune PAVULLO	0,7069
Comune CASTELNUOVO RANGO	0,1825	Comune PIEVEPELAGO	0,0164
Comune CASTELVETRO	0,2161	Comune POLINAGO	0,0111
Comune CAVEZZO	0,0982	Comune PRIGNANO	0,0342
Comune CONCORDIA	0,1105	Comune RAVARINO	0,0695
Comune FANANO	0,0174	Comune RIOLUNATO	0,0039
Comune FINALE EMILIA	0,6605	Comune S.CESARIO	0,0896
Comune FIORANO	0,3884	Comune S.FELICE	0,2822
Comune FIUMALBO	0,0022	Comune S.POSSIDONIO	0,0350
Comune FORMIGINE	2,1929	Comune S.PROSPERO	0,1018
Comune FRASSINORO	0,0236	Comune SASSUOLO	4,7983
Comune GUIGLIA	0,0361	Comune SAVIGNANO	0,1413
Comune LAMA MOCOCCO	0,0354	Comune SERRAMAZZONI	0,1621
Comune MARANELLO	0,8153	Comune SESTOLA	0,0268
Comune MARANO	0,0532	Comune SOLIERA	0,4052
Comune MEDOLLA	0,2438	Comune SPILAMBERTO	0,3992
Comune MIRANDOLA	1,2751	Comune VIGNOLA	0,8518
Comune MODENA	45,000	Comune ZOCCA	0,0320

Beni funzionali alla gestione del servizio TPL

Allegato n. 3

Elenco indicativo dei beni degli Enti locali della provincia di Modena che, alla data del 01/01/2004, risultano funzionali alla gestione del servizio TPL:

AUTOSTAZIONI:

- 1) Finale Emilia, Via della Stazione
 - a. aree e pertinenze dell'autostazione, destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese le piattaforme coperte;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea;
 - c. spazi al piano terra: sala d'attesa con annessi servizi igienici pubblici e altri servizi ritenuti indispensabili, locale biglietteria, locali personale viaggiante, ex deposito bagagli/pacchi, disimpegno.
- 2) Vignola, Via Montanara
 - a. aree e pertinenze dell'autostazione, destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese le piattaforme coperte;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea;
 - c. spazi al piano terra: atrio, sala d'attesa con annessi servizi igienici pubblici e altri servizi ritenuti indispensabili, ex -biglietteria, deposito bagagli/pacchi, locale personale viaggiante, spogliatoi, servizi igienici e disimpegno.
- 3) Camposanto, Via Marconi
 - a. aree e pertinenze dell'autostazione, destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea;
 - c. locale al piano terra destinato a sala d'attesa, servizi igienici pubblici.
- 4) Carpi, Piazzale Allende/Via Peruzzi
 - a. Aree e pertinenze dell'autostazione, destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea;
 - c. locali al piano terra destinati a sala d'attesa, servizi igienici, ex biglietteria, deposito bagagli;
- 5) Sassuolo, Viale Stazione
 - a. aree e pertinenze dell'autostazione, nell'ambito della stazione ferroviaria di Sassuolo, destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale;

- b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea;
 - c. locali al piano terra, destinati a sala attesa, biglietteria e servizi igienici, in condivisione con il servizio ferroviario, locali al piano rialzato dell'edificio stazione, destinati a ufficio gestione movimento, personale viaggiante e servizi igienici del personale in servizio;
- 6) Mirandola, Via Circonvallazione
- a. aree e pertinenze dell'autostazione, nell'ambito della ex stazione ferroviaria di Mirandola, destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea;
 - c. locali al piano terra destinati a sala d'attesa, ex biglietteria (attualmente destinato al personale viaggiante) , servizi igienici;
- 7) Concordia, Via per Mirandola
- a. aree e pertinenze dell'autostazione destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea, in condivisione con l'area di pertinenza del deposito bus;
- 8) Pavullo, Via Marchiani
- a. aree e pertinenze dell'autostazione destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre e alla sosta, dei mezzi in servizio di linea, in condivisione con l'area di pertinenza del deposito bus;
 - c. locali al piano terra destinati a sala attesa e personale viaggiante e a personale di manovra (ex biglietteria), servizi igienici; locali al primo piano destinati al personale viaggiante;
- 9) Pievepelago, Piazzale antistante la Chiesa
- a. sala attesa utenti, saletta personale viaggiante multifunzione, e servizi igienici;
- 10) Modena, Via Bacchini angolo Viale Molza
- a. Aree e pertinenze dell'autostazione, destinate all'accesso, all'attesa e al carico-scarico dei clienti, utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - b. piazzale destinato all'accesso, alle manovre, dei mezzi in servizio di linea;
 - c. piazzale (Piazzale 1° Maggio) destinato alle soste tecniche dei mezzi in servizio di linea, in particolare extraurbani;
 - d. locali al piano terra destinati a sala d'attesa, biglietteria, punto informativo, servizio controllori, personale viaggiante, servizi igienici pubblici e servizi igienici del personale viaggiante;

INFRASTRUTTURE DI FERMATA:

COMUNE DI MODENA:

N° 735 di cui dotate di pensilina n°.....

COMUNE DI CARPI:

N° 130 di cui dotate di pensilina n°.....

COMUNE DI SASSUOLO:

N° 97 di cui dotate di pensilina n°.....

COMUNE DI PAVULLO:

N° 33 di cui dotate di pensilina n°.....

COMUNE DI MARANELLO:

N° 60 di cui dotate di pensilina n°.....

COMUNE DI MIRANDOLA:

N° 82 di cui dotate di pensilina n°.....

COMUNE DI SERRAMAZZONI:

N° 24 di cui dotate di pensilina n°.....

ACCORDO
SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
tra gli Enti Locali della Provincia di Modena
e
l'Agencia per la mobilità
e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.

Modena,

PREMESSO

- A. che con D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (c.d. *Decreto Burlando*) - così come integrato e modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 e dalla Legge 1° agosto 2002, n. 166 - è stata definita la riforma del trasporto pubblico locale (di seguito anche "**TPL**");
- B. che la Regione Emilia Romagna ha dato attuazione al *Decreto Burlando* mediante la Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (così come integrata e modificata con ala L.R. 28 aprile 2003, n. 8), recante *Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*;
- C. che gli Enti locali del bacino provinciale di Modena (di seguito anche "**Enti locali**") hanno ritenuto, in attuazione dell'art. 19 della citata L.R. n. 30/98, hanno costituito l'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., struttura degli Enti locali della Provincia di Modena destinata ad assicurare il coordinato governo della mobilità nel bacino;
- D. che nel corso del 2003 gli Enti locali della Provincia di Modena e l'Agenzia hanno provveduto a dare attuazione alla Riforma del sistema TPL secondo quanto concordato nella Convenzione approvata da ciascun Ente locale. La Riforma, in sintesi, ha comportato:
1. la trasformazione, in data 24 giugno 2003, da Consorzio a Società di capitali l'Agenzia che risulta denominata "Agenzia per la Mobilità ed il *Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A.*" (di seguito anche "**Agenzia**");
 2. l'assegnazione della proprietà delle Autostazioni di Finale Emilia, Camposanto e Vignola ai Comuni ove le stesse insistono;
 3. la concentrazione nell'Agenzia l'intera rete filoviaria e gli altri beni non duplicabili (mediante scissione parziale di tali beni dal patrimonio ATCM S.p.A.) che, al pari dei beni funzionali al TPL che risultavano già di proprietà dell'Agenzia, saranno messi a disposizione del gestore del servizio TPL per assicurare regolarità e continuità dello stesso;
 4. l'attribuzione delle residue risorse di cui alla Legge n. 204/95 (e successive modifiche e integrazioni) all'Agenzia che provvederà ad utilizzarle per la realizzazione di investimenti nel bacino;
 5. l'affidamento all'Agenzia - da parte degli Enti locali proprietari o nelle disponibilità - le porzioni di immobili e le aree delle autostazioni che risultano attualmente funzionali alla gestione del servizio TPL, nonché le c.d. infrastrutture di fermata;
- E. che in data 12 novembre 2003, l'Agenzia ha provveduto ad avviare - in attuazione della vigente normativa regionale - la procedura ad evidenza pubblica per selezionare il gestore del servizio TPL nel Bacino provinciale di Modena (di seguito anche "**Gara**") inviando il Bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee;
- F. che l'art. 19, terzo comma, della L.R. n. 30/98 dispone che "*l'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli Enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore*";
- G. che risulta opportuno definire chiaramente attribuzioni e funzioni affidate dagli Enti locali all'Agenzia e relative modalità di esercizio/attuazione delle stesse a mezzo di apposito atto;

- H. che lo schema di Accordo di Funzione è stato approvato dal Consiglio comunale di ciascun Ente locale della Provincia di Modena e dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia (n. del 2004);
- I. che a mezzo di apposita Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. Convenzione 2004) gli Enti locali della provincia di Modena hanno delegato il Presidente della Provincia di Modena alla sottoscrizione dell' Accordo di Funzioni;

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "**Accordo**") e costituiscono valido ausilio per interpretare la volontà degli Enti locali e dell'Agenzia.

Art. 2 - Oggetto e Durata

1. Le Parti, considerata l'opportunità di definire chiaramente i reciproci rapporti anche al fine di meglio consentire all'Agenzia l'efficiente conseguimento dell'oggetto sociale nell'interesse delle comunità rappresentate dagli Enti locali, concordano quanto segue:
 - a. la chiara definizione di attribuzioni e funzioni affidate dagli Enti locali all'Agenzia;
 - b. le modalità di esercizio/attuazione delle attribuzioni e funzioni affidate;
 - c. gli impegni dell'Agenzia nei confronti degli Enti locali.
2. Il presente Accordo ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
3. Qualora dovessero intervenire modifiche di Legge che non fossero in linea con le pattuizioni qui rappresentate e raggiunte, le Parti ridefiniranno tempestivamente ed in buona fede gli eventuali emendamenti.

Art. 3 - Funzioni affidate all'Agenzia

1. Gli Enti locali affidano all'Agenzia le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e d) di cui al terzo comma dell'art. 19 della L.R. n. 30/98. Si intendono ricomprese nell'ambito di tali funzioni tutte le attività connesse e conseguenti.
2. Gli Enti locali affidano altresì all'Agenzia la programmazione operativa del servizio TPL, nonché le altre funzioni riportate nell'allegato n. 1 al presente atto.
3. Gli Enti locali potranno affidare all'Agenzia ogni altra funzione - ricompresa nell'oggetto sociale (e dunque con l'esclusione della gestione di servizi autofilotranviari) - a seguito delle opportune preventive intese (c.d. *Funzioni ulteriori*); tali funzioni andranno ad aggiungersi all'elenco di cui al precedente comma. Sarà cura dell'Agenzia trasmettere periodicamente agli Enti locali l'elenco delle *Funzioni ulteriori* aggiornato.
4. Gli Enti Locali potranno richiedere all' Agenzia, pareri, consulenze, collaborazioni, per la redazione di piani, programmi, progetti e quant'altro si riterrà che Agenzia stessa sia in grado di svolgere , in merito ai temi della mobilità.
5. Nell'ambito delle funzioni affidate all'Agenzia si intendono ricomprese tutte le attività connesse e conseguenti; a mero titolo esemplificativo, nell'ambito della "gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi" - lettere c) di cui al terzo comma dell'art. 19 della L.R. n. 30/98) si intende compreso ogni atto connesso e conseguente all'espletamento della gara, all'aggiudicazione ed al perfezionamento della stessa, nonché al conseguente perfezionamento del Contratto di servizio, fornitura agli Enti

locali di tutti i dati e relative elaborazioni concernenti la gestione del TPL necessari per la pianificazione della mobilità.

6. Per le funzioni di cui al comma 1 gli Enti Locali autorizzano l'Agenzia TPL a trattenere, così come consentito dalla L.R. 30/1998 e s.m., quota parte del Fondo Regionale Trasporti; per le funzioni di cui al comma 4 gli Enti Locali e l'Agenzia concorderanno modalità, tempi e specifiche risorse economiche.

Art. 4 – Il Comitato permanente sulla Mobilità

1. Al fine di assicurare un costante ed efficiente coordinamento delle politiche sulla mobilità degli Enti locali e l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, nonché di fornire un riferimento unitario e permanente per l'Agenzia, gli Enti locali hanno istituito un Comitato permanente sulla mobilità (di seguito "Comitato").
2. Il Comitato provvederà altresì a vigilare sulla corretta attuazione del presente Accordo; l'Agenzia si impegna pertanto a fornire la massima collaborazione ed assistenza al Comitato al fine di favorire l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 – Esercizio/ attuazione delle Funzioni affidate

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia:
 - a. partecipa alle riunioni del Comitato, qualora convocato, con le modalità contenute nell'avviso di convocazione;
 - b. acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato relativamente alle deliberazioni riguardanti gli argomenti previsti all'art. 14, quarto comma, lettere g), h), i), j) e k) del presente statuto, e comunque ogniqualvolta si tratti di azioni che possano favorire l'integrazione e l'armonizzazione del governo della mobilità. La richiesta del parere va inviata mediante lettera raccomandata a.r. al Presidente della Provincia che provvederà alla convocazione del Comitato; decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta, anche qualora non risulti pervenuta alcuna risposta, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'adozione della delibera;
 - c. potrà, per il tramite del proprio Presidente, chiedere al Presidente della Provincia la convocazione del Comitato indicando, nella richiesta scritta, le argomentazioni da trattare.

Art. 6 – Impegni dell'Agenzia

1. L'Agenzia si impegna, oltre che a fornire la massima collaborazione ed assistenza al Comitato, a:
 - a. trasmettere a ciascun Ente locale del bacino copia del Contratto di servizio;
 - b. trasmettere a ciascun Ente locale del bacino una *News letter* semestrale ove saranno indicate le principali attività svolte;
 - c. incontrare almeno semestralmente i competenti uffici di ciascun Ente locale al fine di prendere cognizione delle specifiche esigenze;
 - d. collaborare con ciascun Ente Locale nella definizione delle specifiche esigenze dei servizi di trasporto pubblico locale contestualmente alla programmazione e progettazione di nuova viabilità e/o di riorganizzazione-adeguamento della viabilità esistente.

Art. 7– Impegni degli Enti Locali

1. Ciascun Ente locale del Bacino si impegna a:
 - a. progettare e realizzare interventi di nuove viabilità che includano, ove necessario, le infrastrutture di fermata per i servizi di trasporto pubblico locale, fatta salva la definizione delle ripartizioni dei costi con l'Agenzia o con altri soggetti legittimati ad intervenire sulla viabilità;

- b. progettare e realizzare di interventi di riorganizzazione/adequamento della viabilità esistente che includano, ove necessario, le opere pertinenziali o accessorie allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, compresi gli eventuali adeguamenti o rilocalizzazioni delle infrastrutture di fermata esistenti, fatta salva la definizione delle ripartizioni dei costi con l'Agenzia o con altri soggetti legittimati ad intervenire sulla viabilità;
- c. Definire, attraverso specifici atti da redigersi in maniera congiunta con l'Agenzia, le modalità per l'inserimento nei quadri economici e nei capitolati d'appalto relativi ad opere stradali inerenti percorsi dei servizi di trasporto pubblico locale, condizioni relative ad eventuali compensazioni economiche (oneri di rallentamento) nei casi in cui i relativi cantieri stradali causino variazioni autorizzate dei percorsi di linea con eventuali variazioni delle vetture/km e/o delle ore di servizio TPL. Tali condizioni terranno conto anche di riduzioni del servizio per analoghe ragioni;
- d. comunicare tempestivamente all'Agenzia eventuali interruzioni stradali che conseguano da interventi di manutenzione o da altro.

Ulteriori Funzioni

Allegato n. 1

Elenco ulteriori funzioni affidate all'Agenzia per singoli Comuni

- autorizzazione all'esercizio delle autostazioni;
- rinnovi e/o nuove richieste per autolinee urbane ed extraurbane trasporto viaggiatori;
- approvazione degli orari e delle fermate, compresi variazioni e/o spostamenti, in accordo con gli Enti Locali;
- approvazione variazioni percorsi delle linee di TPL, in accordo con gli Enti Locali;
- approvazione potenziamenti dei servizi ed estensione delle linee di TPL, in accordo con gli Enti Locali;
- rilascio assenso al subaffidamento dei servizi di TPL;
- visita sopralluogo dei percorsi e dichiarazione di idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea;
- intervento nelle inchieste per incidenti e l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie;
- autorizzazione all'immissione, compresa eventuale deroga alla colorazione, degli autoveicoli da adibire al servizio di linea;
- autorizzazione all'alienazione degli autoveicoli adibiti al servizio di linea;
- nulla-osta a distogliere dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea;
- visite periodiche ad impianti ed attrezzature per accertare la persistenza dell'idoneità al servizio di trasporto;
- vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio degli autofiloservizi;
- segnalazione ai competenti organi dello Stato delle circostanze di fatto relative alla violazione delle norme di sicurezza;
- rilascio attestazioni periodiche di regolarità dell'esercizio;
- valutazioni degli effetti derivanti da interferenza con altri servizi di trasporto e adozione dei conseguenti provvedimenti;
- controllo sull'osservanza degli obblighi di trasporto postale, in collaborazione con gli organi statali competenti;
- provvedimenti di emergenza per assicurare il ripristino dei servizi di TPL;
- autorizzazione al trasporto bagagli e colli non accompagnati;
- approvazione dei regolamenti adottati dalle imprese di gestione riguardanti le condizioni generali e particolari di trasporto;
- partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, operata dai competenti uffici dello Stato.